



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22/03/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura Prislei	Consigliere relatore
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

VISTA la successiva deliberazione n. 57/2017/INPR con la quale detto programma viene modificato e integrato;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di Revisione del Comune di Vicenza;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 18/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, dott.ssa Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall’art. 1 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo preventivo in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi prevalenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra



accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Vicenza, di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 792 del 05/02/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota prot. 29805 del 23/02/2018 (prot. cdc 1367 del 27/02/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Per quanto riguarda la tardiva approvazione del rendiconto (19/5/2015, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL) non sembra costituire un'esimente la circostanza che la Giunta comunale abbia approvato con deliberazione n. 71/51680 del 19 aprile 2016 ed immediatamente trasmesso ai Consiglieri comunali per l'approvazione definitiva e che i tempi tecnici dei lavori del Consiglio comunale non abbiano permesso l'approvazione consiliare prima del 19/5/2016.

È stato altresì rilevato un basso tasso di riscossioni per le sanzioni per le violazioni al codice della strada, con un'incidenza pari al 42,04%, obbligando così l'ente a destinare un importo pari a € 3.664.289,12 a fondo credito dubbia esigibilità. A tale proposito l'ente ha fatto presente che nel corso dell'anno 2015 ci si è sostanzialmente adeguati alle disposizioni del punto 3.3 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", del D.Lgs. 118/2011, nella parte in cui prevede che i ruoli pregressi da infrazioni al codice della strada devono essere accertati quali entrate di difficile esazione e contemporaneamente deve essere calcolato un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità di spesa. Ha ritenuto in questo modo di non alterare gli equilibri di bilancio, in quanto precedentemente gli accertamenti venivano assunti sulla base delle effettive riscossioni. Ha inoltre evidenziato che, se non si considerano i suddetti ruoli pregressi, le entrate accertate per le sanzioni per violazioni al Codice della Strada ammontano al 90,65% delle previsioni di bilancio, percentuale decisamente sopra la media.

È stato rilevato che le spese per le elezioni regionali svoltesi nel maggio 2015 sono state inserite nei servizi conto terzi. L'ente ha argomentato che l'importo di € 243.477,06, proveniente dalla Regione Veneto, per la rifusione di spese elettorali del 31/5/2015, è stato riscosso con le reversali n. 8405 del 7/7/2015 per € 181.803,00 e n. 18805 del 29/12/2015 per € 61.674,06.

Il Comune di Vicenza, come previsto dalla normativa, ha reso debita rendicontazione per le spese per le elezioni regionali del 31/5/2015.

Infine si evidenziano le seguenti criticità con riferimento agli organismi partecipati in perdita:

SIT - Società Igiene Territorio, le cui quote di partecipazione corrispondono a 75%, la quale non presenta perdite per l'esercizio 2015, ma ha conseguito una differenza tra costi



e valore della produzione pari ad € - 849.179, in peggioramento rispetto al precedente esercizio, per il quale l'ente ha precisato che trattasi di società indiretta per il Comune di Vicenza in quanto partecipata al 75% da AIM Vicenza SPA (a sua volta controllata al 100% dal Comune);

VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU, le cui quote di partecipazione corrispondono a 11,05%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -12,10% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -11,22%;

VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL, IN SIGLA "VELOCE", le cui quote di partecipazione corrispondono a 55%, che presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -15,18% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -64,16%; l'O.P. ha maturato, al 31/12/2015, un indebitamento pari a € 87.123 ed una riduzione del patrimonio netto dall'anno precedente pari al -13,18%;

AEROPORTI VICENTINI, le cui quote di partecipazione corrispondono a 4,08%, in perdita anche per l'esercizio 2015, ma che alla data attuale risulta cessato, per il quale l'ente ha confermato la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 30.12.2016.

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C.I.S. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO (quota di partecipazione 8,46%), per il quale l'ente, con atto del C.C. n.61 del 27/11/2012 ha deliberato la messa in liquidazione della Società, come già approvato dall'Assemblea dei soci il 12/11/2012. Il Tribunale di Vicenza con decreto del 03/07/2014 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo n.36/2014. La procedura prosegue soggetta al controllo del Tribunale sino alla chiusura definitiva delle attività liquidatone.

COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (per il 2015 quota di partecipazione pari ai 12,11%), in perdita anche per il 2015, ma del quale alla data attuale l'unico socio risulta essere la FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, trasformando così la partecipazione societaria in indiretta;

MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (quota di partecipazione pari al 25%), che alla data attuale risulta cessata. Il Comune di Vicenza ha confermato che, con provvedimento di C.C. n.50 del 26/09/2013 è stata approvata la messa in liquidazione della società come deliberato dall'Assemblea dei soci in data 27/06/2013. La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con decreto n.4068/2015 del 03/07/2015 e risulta attiva nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Vicenza.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame delle Relazioni sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Vicenza.

1. rileva l'irregolarità contabile costituita dal ritardo nell'approvazione del rendiconto (19/05/2016);
1. rileva il basso tasso di riscossioni delle sanzioni per le violazioni al codice della strada (42,04%) del comune di Vicenza, con il conseguente obbligo di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità;
2. rileva l'irregolarità contabile costituita dall'inserimento tra i servizi conto terzi delle spese per le elezioni regionali;
3. rileva che il Comune di Vicenza detiene quote di partecipazione di Organismi partecipati in perdita ed in particolare detiene quote di un Organismo partecipato in liquidazione da concordato preventivo (C.I.S. centro interscambio merci e servizi quota di partecipazione 8,46%) e uno in fallimento (Magazzini generali merci e derrate SPA quota di partecipazione 25%);

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Vicenza.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/03/2018.

Il Magistrato Relatore
Maria Laura Prislei



Il Presidente
Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 18/05/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0005338-18/05/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
VICENZA (VI)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
VICENZA (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 176/2018/PRSE del 22 marzo 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 176/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 marzo 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese

